

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/646 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2015****a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° aprile 2014 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se due prodotti costituiti da colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine siano biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite il primo prodotto scioglie i fanghi organici, riduce i livelli di solfuro di idrogeno e di azoto ammoniacale e depura le acque di stagni e lagune, mentre il secondo accelera l'ossidazione biologica dei rifiuti solidi organici e la biodegradazione, migliora l'efficienza della digestione aerobica, riduce i fanghi organici sul fondo di laghi, stagni e sistemi di raccolta delle acque reflue, e riduce la produzione di gas maleodoranti.
- (3) L'effetto collaterale di detti prodotti consiste nella riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici, ma essi non sono destinati a tale scopo, né è stata affermata la possibilità di usarli a tal fine.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici, ad essere immesse sul mercato soltanto a tal fine e il cui effetto collaterale è la riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici senza che siano destinate a tale scopo, non costituiscono biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.